



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile – Esecuzioni Mobiliari

ORDINANZA DI VENDITA

Il giudice dell'esecuzione,

visti gli atti del procedimento esecutivo n. 4753/2026

vista l'istanza di vendita del compendio pignorato,

visto il verbale di pignoramento,

visti gli artt. 490, 521, 529, 530, 532 ss c.p.c., gli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.;

visti il D.M. 11 febbraio 1997, n. 109 ed il D.M. 15 maggio 2009, n. 80;

NOMINA

L'Istituto Vendite Giudiziarie quale nuovo custode dei beni mobili pignorati, incaricandolo dell'accesso al luogo ove si trovano tali beni, anche ai fini della valutazione della fruttuosità della vendita, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento nonché, ove ritenuto possibile e senza gravare la procedura di ulteriori costi, del trasporto dei beni pignorati presso la sede IVG o presso altro locale disponibile.

AUTORIZZA il commissionario a prelevare a norma dell'art. 536 c.p.c. e dell'art. 19 del D.M. n.109 del 1997 i mobili pignorati per il loro trasporto nella propria sede assumendone la custodia, autorizzandolo, inoltre, se necessario, a farsi assistere dalla forza pubblica ed a richiedere l'intervento del fabbro nonché lo autorizza ad avvalersi di terzi specializzati per il trasporto degli autoveicoli ex art. 6, comma terzo, del D.M. n. 80 del 2009;

ORDINA

la vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento affidandone l'esecuzione al commissionario.

La vendita dei beni pignorati è effettuata alle seguenti:

CONDIZIONI

GARA TELEMATICA La vendita si svolgerà per ciascun bene o lotto mediante gara telematica accessibile dal <https://ivgauction.fallcoaste.it>

DURATA DELLA GARA La durata della gara è fissata in giorni quindici con decorrenza dall'inizio della gara telematica il cui primo esperimento è fissato per il giorno 30 ottobre 2026 .

PREZZO BASE Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato dall'Ufficiale Giudiziario nel verbale di pignoramento

ESAME DEI BENI IN VENDITA Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissario e pubblicizzati sul relativo sito.

REGISTRAZIONE SU SITO E CAPARRA: Gli interessati a partecipare alla gara ed a formulare offerta irrevocabile di acquisto, devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto, secondo le modalità indicate dal commissionario sul sito stesso (carta di credito, bonifico o altro).

OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità.

VENDITA ED AGGIUDICAZIONE Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.

All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all'1,5% sulla caparra versata, in caso di pagamento con carta di credito.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara e salva l'effettiva disponibilità del mezzo di pagamento che verrà preventivamente resa nota dal commissionario):

- tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico);
- mediante carta di credito (con addebito all'aggiudicatario della relativa commissione);



- mediante bancomat con pagamento da effettuarsi presso la sede del commissionario (con addebito all'aggiudicatario della relativa commissione);
- tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato all'I.V.G.) da depositare presso la sede dell'I.V.G. entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara;
- per gli importi inferiori ad € 999,00 tramite contanti da depositare presso la sede dell'I.V.G. entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara.

RESTITUZIONE DELLA CAPARRA. La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente della somma massima di € 1,00 per spese) entro quattro giorni lavorativi successivi al termine della gara.

CONSEGNA/RITIRO DEI BENI. I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione. Nel caso di beni mobili registrati, la consegna avverrà all'avvenuto perfezionamento delle formalità relative alla trascrizione del trasferimento di proprietà che deve essere eseguita a cura dell'aggiudicatario.

Ai fini dell'art. 1194 c.c. è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo di vendita.

In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra versata al commissionario sarà versata a cura del commissionario sul libretto intestato alla procedura ed i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

L'acquirente deve provvedere al ritiro entro dieci giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per la trascrizione del trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione).

In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere al commissionario il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/05/09 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, il commissionario provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma 3, e 2797 c.c.

Su istanza, a spese e con responsabilità a carico dell'acquirente, potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.

ULTERIORI ESPERIMENTI DI VENDITA nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base che dovrà essere ridotto del 25% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente). Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati alle modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo che dovrà essere ridotto di un ulteriore 60% (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente).

DISPONE che l'avviso delle vendite sia inserito sul portale telematico delle vendite pubbliche, ai sensi del novellato art. 490, comma primo, c.p.c., sul sito internet **www.ivgauction.fallcoaste.it** e, per una sola volta, sul Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie, con sintetica indicazione della natura e del valore dei beni posti in vendita, con onere per il creditore procedente di provvedere al pagamento del **contributo di € 100,00** a norma dell'art. 15 del d.l. n. 83 del 2015 (convertito nella L. n. 132/2015) **per i beni mobili registrati**.

AVVISA il creditore procedente che in caso di omessa pubblicazione sul portale telematico delle vendite nel termine sopra indicato verrà dichiarata l'estinzione della procedura a norma dell'art. 631 bis c.p.c.

SUBORDINA l'esecuzione della vendita al versamento a favore del commissionario del compenso di cui all'art. 31 del D.M. n. 109 del 1997 che il creditore dovrà corrispondere senza ritardo, appena ricevuta la comunicazione telematica della potenziale fruttuosità della vendita, con facoltà per il medesimo Istituto di non dar corso alle successive operazioni, ai fini di vendita, in caso di mancato pagamento, a norma dell'art. 22, comma terzo, del D.M. n. 109 del 1997.

LIQUIDA a favore del commissionario i compensi previsti per le attività di custodia dagli artt. 19 e 37 del D.M. n. 109 del 1997 e dagli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 80 del 2009 a carico del creditore procedente.

LIQUIDA a favore del commissionario i compensi previsti per le spese di pubblicità, trasporto, assicurazione, deposito, custodia successiva al trasporto e vendita a norma dell'art. 30 del D.M. n. 109 del 1997.

AUTORIZZA l'I.V.G. a trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita ed a riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta a norma del combinato disposto degli artt. 30, comma quarto, e 32, comma terzo, del D.M. n. 109 del 1997.



INVITA l'I.V.G. a redigere la distinta dettagliata da depositare in Cancelleria a norma dell'art. 30, comma nono, del D.M. n. 109 del 1997.

L'eventuale compenso per l'attività di trasporto eccezionali, se ritenute necessarie, verranno liquidate a seguito di apposita istanza al giudice dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del D.M. n. 109 del 1997.

Se il processo esecutivo si estingue o se la vendita non ha luogo per altre cause non dipendenti dall'Istituto, a quest'ultimo è dovuto il compenso previsto dall' art. 33 D.M. n. 109 del 1997, previa liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione.

AVVISA che ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. il g.e. può sospendere, sentito il debitore, il processo esecutivo fino a 24 mesi su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo da presentarsi entro e non oltre i termini ivi indicati.

AVVERTE le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

DISPONE che la somma ricavata dalla vendita sia depositata sul libretto giudiziario intestato al debitore esecutato – Divisione Banco Posta, presso l'ufficio postale di Torino succ. 21.

FISSA in mesi sei dalla data di comunicazione del provvedimento all'I.V.G. il termine entro il quale l'I.V.G. deve espletare le attività delegate, prescrivendo che allo scadere di tale termine il fascicolo sia rimesso al Giudice che provvederà all' assegnazione del ricavato della vendita.

DISPONE che ai sensi dell'art. 533 c.p.c. il commissionario documenti le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere con il prezzo ricavato dalla vendita nel termine di dieci giorni dal deposito del ricavato della vendita sul libretto giudiziario.

Si comunichi alle parti costituite e all'I.V.G.

Onera il creditore procedente di comunicare la presente ordinanza al debitore esecutato (per le sole esecuzioni non precedute da fissazione di udienza)

Torino, 20/07/2026

Il giudice dell'esecuzione

██████████

